

REPERTORIO N.11673

RACCOLTA N.8566

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL "CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di settembre, in Caserta (CE), Via **Lamberti**, **Fab.** A/4, ex Area Saint **Gobain**, ove richiesto.

(16 SETTEMBRE 2022)

Davanti a me **Avv. ENRICO MATANO**, **Notaio** in Santa Maria Capua Vetere, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere

E' PRESENTE

Il Signor:

- **L'ARCO GIANCARLO**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 22 dicembre 1970, con domicilio anche fiscale in Sparanise (CE) alla Via Benedetto Gaetani n.10, Codice Fiscale Dichiarato Numero:LRC GCR 70T22 I234N.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria del "**CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO**", con sede legale in Caserta (CE), alla Via **Lamberti**, **Fabb.** A4 2P A4, ex area Saint **Gobain**, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta N. 00100070614, iscritto al N. CE - 185539 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Caserta, indetta per questo giorno luogo ed ora, per

discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1 - Approvazione bilancio di previsione 2022, bilancio triennale 2022/2024 e piano programma triennale 2022/2024.

Parte straordinaria

1 - Trasformazione del CITL in SpA denominata I.T.L. SpA;

2 - Regolamento per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta art. 5 comma 5 del D.LGS. 18 aprile 2016 n.50;

3 - Relazione illustrativa della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.149 bis del D.Lgs. 152/2006.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione dei presenti, nonché in virtù di delibera dell'11 luglio 2014 n.9 il componente Signor **L'ARCO GIANCARLO**, il quale dichiara, constatata e fa constatare:

- che, l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica certificata inviata ai soci e per conoscenza all'organo amministrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Signor Prefetto di Caserta in data 6 settembre 2022, Protocollo in uscita N. 2022/009574 a norma dell'art. 14 del vigente statuto sociale, in prima convocazione per il giorno 16 settembre 2022 alle ore 12:30 e in seconda convocazione per il giorno 19 settembre 2022

ore 12:30;

- che alle ore dodici e quarantacinque il Presidente dell'Assemblea Avv. **L'ARCO GIANCARLO**, relativamente ai punti all'ordine del giorno, ha chiesto procedersi all'appello nominale dei presenti;

- che è presente la maggioranza di più di 2/3 (due terzi) dei consorziati essendo presenti N.17 (diciassette) consorziati con N.190 (centonovanta) quote di partecipazione, come risulta dal Foglio delle Presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, previa lettura da me datane all'assemblea;

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di:

- DI BIASIO PASQUALE, nato a Carinola (CE) il 18 maggio 1954, Presidente;

- PALMIERI CARMINE, nato a San Felice a Cancellò (CE) il 3 aprile 1952, Vice presidente;

- IOVINELLA DOMENICO, nato ad Orta di Atella il 15 giugno 1962, consigliere;

- FERRARA VITALIANO, nato a Sparanise (CE) il 25 marzo 1971, consigliere;

- CRISPINO PIETRO, nato a Marcianise (CE) il 20 giugno 1986, consigliere;

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori, i Signori:

- D'AGOSTINO DOMENICO, nato a Carinaro (CE) il 21 novembre

1963;

- NAPOLITANO AGOSTINO, nato a Cancellò ed Arnone (CE) il 26

febbraio 1963;

- BENINCASA CARLO, nato a Portico di Caserta (CE) il 2

febbraio 1965;

- che, pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita e
valida per deliberare sul predetto ordine del giorno;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente
edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno
si oppone alla discussione degli stessi.

L'identità e la legittimazione dei presenti è attestata dal
presidente il quale

DICHIARA

pertanto regolarmente costituita, in prima convocazione, a
norma di legge e dell'art. 14 del vigente statuto
consortile, l'assemblea del **"CONSORZIO IDRICO TERRA DI
LAVORO"** e valida per deliberare sul predetto ordine del
giorno.

E richiede me Notaio di redigerne il verbale in conformità
alla disposizione N. 41/2022 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione contenente a tal fine incarico al
sottoscritto Notaio.

Al che aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto
segue:

Prende la parola il Presidente il quale dichiara aperta la

seduta.

Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dell'ordine del giorno e al riguardo passa la parola al Presidente del C.d.A. Dott. Di Biasio Pasquale, il quale

ESPONE

1) Sull'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno (parte ordinaria) illustra all'assemblea le risultanze del bilancio di previsione dell'anno 2022, del bilancio triennale 2022-2024 e piano programma triennale 2022-2024, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea;

2) Sugli argomenti posti al **primo, secondo e terzo** punto all'ordine del giorno (parte straordinaria) il Presidente espone:

- che la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 in materia di "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", nel definire l'A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale, ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali;

- che l'art. 149 bis del D. Lgs n. 152/2006 stabilisce che l'"ente di governo nell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, di conseguenza,

all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";

- che il comma 1 lettera b) dell'art. 8 della citata L.R. n. 15/2015 prevede che l'EIC "affida, per ogni ambito distrettuale, la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia";

- che ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b), della citata L.R. n. 15/2015, ogni Consiglio di Distretto definisce "la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato Esecutivo";

- che l'Ente Idrico Campano, ha approvato il Piano d'Ambito Regionale di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2015, munito della prescritta valutazione ambientale strategica ex artt. 11 e s.s. del D. Lgs n. 152/2006;

- che il Direttore generale dell'EIC ha rappresentato con apposita relazione le rigorose condizioni ed i rigidi presupposti imposti dalla normativa di settore per il ricorso all'in house providing, nonchè affinché il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, quale unica gestione strutturata a totale partecipazione pubblica attualmente esistente ed effettivamente operativa possa essere individuato gestore unico dell'Ambito Distrettuale Caserta, attraverso una

	procedura di affidamento del servizio idrico integrato	
	pienamente rispettosa del quadro normativo vigente;	
	- che con recente trasmissione prot. n. 12076 del 16 giugno	
	2022 il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha rappresentato	
	all'EIC di aver avviato tutte le attività di trasformazione	
	in società di capitali e realizzazione di ogni ulteriore	
	condizione affinché esso possa essere individuato quale	
	gestore unico del Servizio Idrico Integrato ai sensi	
	dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006, allegando alla	
	nota specifica perizia per la trasformazione degli	
	interventi di potenziamento delle infrastrutture	
	acquedottistiche realizzate;	
	- che con delibera di Assemblea Straordinaria N. 1 del 9	
	marzo 2022, pubblicata nell'Albo del Consorzio come	
	prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e	
	divenuta esecutiva in data 10 marzo 2022, il Consorzio CITL	
	ha approvato specifico atto di indirizzo avviando la	
	procedura di trasformazione, ai sensi dell'art. 35 della	
	Legge 448/2011 in società di capitali nella forma di I.T.L.	
	S.p.A. allo scopo di candidarsi come soggetto gestore unico	
	di distretto del servizio idrico integrato della Provincia	
	di Caserta tenuto conto delle possibilità di far ricorso ai	
	benefici pubblici dei fondi del PNRR 2021_2026; nella detta	
	delibera si stabiliva il quorum deliberativo della	
	successiva delibera di trasformazione, prevedendosi il	

diritto di recesso per i soci che non avessero concorso alla decisione; inoltre si conferiva incarico al Presidente del C.d.A. per la predisposizione del nuovo statuto, del nuovo regolamento per il controllo analogo congiunto, della perizia di stima, la fissazione del rapporto di cambio e della nuova dotazione organica;

- che a tal fine si precisa che il Consorzio ha sempre fatto ricorso ai fondi regionali per l'attuazione di piani di intervento sulle reti del servizio idrico integrato, con ridotta spesa corrente relativa al costo del personale in modo da salvaguardare gli equilibri economico finanziari interni;

- che con provvedimento della Regione Campania prot. n. 0356684 del giorno 11 luglio 2022 e successivo prot. n. 0371553 del 18 luglio 2022 si è pervenuti alla ricomposizione dei debiti relativi alla fornitura idrica e debiti della depurazione in modo da definire il perimetro finanziario della **trasformanda** società.

Indi il Presidente procede ad illustrare all'assemblea:

- il Regolamento per il controllo in forma congiunta art. 5 comma 5 del D.LGS. 18 aprile 2016 n.50 della I.T.L. S.p.A., illustrando l'oggetto e le finalità della I.T.L. S.p.A. (risultante dalla trasformazione) e le modalità di attuazione del controllo congiunto; nonchè

- la Relazione illustrativa della sussistenza dei requisiti

previsti per la forma di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.149 bis del D.Lgs. 152/2006, dando atto che la stessa, ad integrazione del piano economico finanziario contenuto nel piano d'ambito (art. 3 bis D. Lgs. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni), che conferma la **sostenibilità** economico - finanziaria della società in house risultante dalla trasformazione.

Fa in particolare presente che il capitale sociale della società in house risultante dalla trasformazione sarà di Euro 1.284.000,00 (Euro unmilioneduecentottantaquattromila e centesimi zero) e come tale non inferiore al valore del patrimonio netto del Consorzio, accertato dal perito, Dott. Carmine Caso, nato a Battipaglia (SA), il 14 gennaio 1965, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno al N. 1269 sez. A ed all'Albo, Revisore Legale al N. 134138 D.M. del 13/10/2014 pubblicato sulla G.U. n. 86 del **29.10.2004**, nella relazione di stima, asseverata con giuramento innanzi al Giudice di Pace del Tribunale di Salerno in data 4 agosto 2022 Rep. N. 283/2022, che, omissane la lettura per dispensa dei comparenti, al presente atto si allega sotto la **lettera "B"**, onde formarne parte integrante e sostanziale.

La detta Relazione è stata redatta ai sensi del **comb. disp.** degli artt. 2343 e 2343 ter c.c., in base a specifica

opzione per tale modalità da parte del C.d.A. contenuta

nella citata delibera di indirizzo n. 1 del 9 marzo 2022; la

stessa sarà pertanto sottoposta a verifica degli

Amministratori coi tempi e con le modalità di cui all'art.

2343 quater c.c..

Indi il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito

a quanto sopra esposto.

L'assemblea, dopo attenta e approfondita discussione,

all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i soci

presenti, espresso verbalmente, e senza voti contrari od

astenuti, come attestato dal Presidente

d e l i b e r a

A) - di approvare il bilancio di previsione dell'anno 2022,

il bilancio triennale 2022-2024 ed il piano programma

triennale 2022-2024, che in un unico plico si allegano al

presene atto sotto la **lettera "C"**, omessane la lettura per

dispensa del comparente;

B) - di trasformare il "**CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO**"

dall'attuale sua forma, in società per azioni, ai sensi

dell'art. 2500 **octies** c.c. e dell'art. 115 **D.Lgs.** n.267 del

18 agosto 2000 (T.U.E.L.), applicabile anche ai Consorzi ai

sensi del comma 7 bis della norma da ultimo citata, che

assumerà la denominazione di

"I.T.L. S.P.A."

- di fissare la sede della società in Caserta (CE); ai soli

fini dell'iscrizione della presente variazione nel Registro

delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter **disp. att.** c.c., si

dichiara che l'indirizzo è alla Via **Lamberti**, Fabbricato A4

2P A4, ex area Saint **Gobain**;

- di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2090;

- di approvare l'oggetto sociale così come contenuto

nell'art. 4 dello statuto, che assume il seguente letterale

tenore:

"Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione di tutti i servizi

e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel

territorio della Provincia di Caserta, in conformità alla

normativa vigente e al presente statuto, fra cui:

a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di

acqua per usi potabili e per usi diversi;

b) raccolta, trattamento, depurazione, riuso e scarico

delle acque reflue;

c) servizi di fognatura;

d) attività connesse ed accessorie al S.I.I.;

e) utilizzo delle risorse idriche secondo criteri

finalizzati al risparmio delle risorse stesse;

f) garanzie di informazione agli utenti relative ai

servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle

tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla

quantità e qualità delle acque fornite e trattate;

	g) verifiche svolte con un adeguato servizio di controllo	
	territoriale gestito direttamente dalla società o tramite	
	convenzione, che assicurino la fornitura di acqua di buona	
	qualità, non contaminata non solo dagli agenti inquinanti	
	tradizionali delle falde, ma anche dalla presenza di	
	sostanze dannose per la salute di carattere eccezionale o di	
	recente scoperta.	
	h) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e	
	pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di	
	supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale	
	delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza	
	tecnica, amministrativa e legale;	
	i) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti	
	pubblici e privati, a studi, iniziative, ricerche al fine di	
	promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei	
	settori di proprio interesse;	
	l) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari,	
	strumentali, accessori o complementari rispetto alle	
	attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a	
	rete, nessuno escluso;	
	m) svolgere attività nel campo delle analisi di	
	laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e	
	della garanzia della qualità;	
	2. La società potrà estendere la propria attività ad altri	
	servizi connessi o accessori alla gestione dei servizi anche	

mediante Convenzione.

3. Per il conseguimento dei suoi scopi la società avrà in dotazione dagli Enti Locali gli impianti e le reti di distribuzione di acqua, convogliamento e depurazione acque reflue che siano stati, siano o saranno realizzati nei singoli Comuni.

4. La società agli effetti del decreto legislativo 152/2006 acquisisce la disponibilità di tutte le infrastrutture del SII come trasferite dall'EIC in relazione alle competenze previste per il soggetto gestore. Promuove, d'intesa con gli Enti locali, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati alla società, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.

5. L'attività della società è orientata, nel rispetto della vigente normativa sovranazionale, nazionale e regionale, al conseguimento delle seguenti finalità:

a) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con gli enti locali, nonché nel rispetto degli esiti del referendum del 2011;

b) ridurre i costi di gestione del servizio idrico integrato e creare positive economie di scala;

	c) perseguire il bilanciamento fra offerta e domanda	
	idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli	
	altri usi produttivi e ambientali;	
	d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità	
	dei servizi, riconoscendo che la disponibilità e l'uso	
	dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni	
	umani costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili	
	della persona.	
	e) perseguire l'obiettivo della razionalizzazione degli	
	usi della risorsa idrica, allo scopo di evitare gli sprechi	
	e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare	
	il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente,	
	l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora	
	acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri	
	idrologici;	
	f) favorire la coerenza tra le attività di gestione dei	
	servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione	
	regionale e distrettuale di settore, perseguendo,	
	nell'organizzazione dei servizi di propria competenza,	
	obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio	
	degli enti locali soci e affidatari di servizi;	
	g) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in	
	generale e degli utenti e consumatori, attraverso un sistema	
	certo improntato a criteri di equità e di massima	
	trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione per	

	quanto di competenza delle tariffe;	
	h) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi	
	equi, non discriminatori e rispondenti alle esigenze delle	
	diverse categorie di utenti;	
	i) proporre una pianificazione degli investimenti, che	
	assicuri, anche nel medio e lungo termine, elevati livelli	
	qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema	
	locale;	
	l) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od	
	organizzati in forme di rappresentanza collettiva,	
	favorendone la partecipazione alla progettazione e alla	
	realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della	
	popolazione;	
	m) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di	
	rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;	
	n) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con gli	
	obbiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di	
	sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle	
	risorse espressi dalla Comunità locale.	
	6. I suddetti servizi ed attività formano oggetto	
	dell'attività della società nel loro ciclo completo, dalla	
	progettazione alla costruzione degli impianti, alla gestione	
	ed esercizio degli stessi nel rispetto di quanto previsto	
	dal decreto legislativo 152/2006. Restano in capo agli Enti	
	locali soci e affidatari di servizi le competenze	

autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.

7. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o gli utenti delle prestazioni, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato deve derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

- di riconoscere che il capitale sociale di Euro 1.284.000,00 (Euro unmilione duecentottantaquattromila e centesimi zero) suddiviso in n. 19.214 (diciannovemiladuecentoquattordici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 66,83 (Euro sessantasei e centesimi ottantatré) ciascuna. Le azioni della società sono nominative.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Ciascun socio deve sottoscrivere pacchetti azionari in base al numero di abitanti complessivi risultati al 31.12.2021 in ragione del seguente criterio:

	- n. 362 (trecentosessantadue) azioni per i soci con un	
	numero di abitanti compreso tra 0 e 8.000;	
	- n. 1.250 (milleduecentocinquanta) azioni per i soci con un	
	numero di abitanti compresi tra 8.001 e 15.000;	
	- n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni per i soci con un	
	numero di abitanti compresi tra 15.001 e 30.000;	
	- n. 5.000 (cinquemila) azioni per i soci con un numero di	
	abitanti oltre i 30.001.	
	Il detto capitale sociale è formato dal patrimonio del	
	"CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO" trasformato, alla cui	
	descrizione degli elementi attivi e passivi assegnati alla	
	"I.T.L. S.p.A." si rinvia alla perizia allegata sotto la	
	lettera "B", e alla Relazione illustrativa della sussistenza	
	dei requisiti previsti per la forma di affidamento ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006, in	
	particolare al punto 3 "Ricognizione e valorizzazione dei	
	cespiti censiti sul piano catastale" contenente la	
	descrizione dei cespiti immobiliari che qui si abbia per	
	interamente riportata e trascritta da parola a parola anche	
	al fine delle volture catastali degli stessi alla "I.T.L.	
	S.p.A.".	
	Le azioni verranno assegnate agli attuali Comuni Consorziati	
	in numero proporzionale alle rispettive quote di	
	partecipazione nel Consorzio qui trasformato, e pertanto	
	spetteranno loro nelle seguenti misure:	

	- COMUNE DI CAIAZZO , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI CARINARO , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI CASAPESENNA , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO , n. 362 (trecentosessantadue)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI CIORLANO , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA , n. 362	
	(trecentosessantadue) azioni ordinarie, per una quota del	
	valore nominale di complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO , n. 362	

	(trecentosessantadue) azioni ordinarie, per una quota del	
	valore nominale di complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI FORMICOLA , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI FRANCOLISE , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI FRIGNANO , n. 1.250 (milleduecentocinquanta)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 83.532,84 (Euro	
	ottantatremilacinquecentotrentadue e centesimi	
	ottantaquattro);	
	- COMUNE DI GIANO VETUSTO , n. 362 (trecentosessantadue)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI LIBERI , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI MACERATA CAMPANIA , n. 1.250	

	(milleduecentocinquanta) azioni ordinarie, per una quota del	
	valore nominale di complessivi Euro 83.532,84 (Euro	
	ottantatremilacinquecentotrentadue e centesimi	
	ottantaquattro);	
	- COMUNE DI MARCIANISE , n. 5.000 (cinquemila) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 334.131,36 (Euro trecentotrentaquattromilacentotrentuno	
	e centesimi trentasei);	
	- COMUNE DI MONDRAGONE , n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 167.065,68 (Euro centosessantasettemilasessantacinque e	
	centesimi sessantotto);	
	- COMUNE DI PASTORANO , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI PIANA DI MONTEVERNA , n. 362	
	(trecentosessantadue) azioni ordinarie, per una quota del	
	valore nominale di complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI PONTELATONE , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI PORTICO DI CASERTA , n. 362 (trecentosessantadue)	

	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI RAVISCANINA , n. 362 (trecentosessantadue) azioni	
	ordinarie, per una quota del valore nominale di complessivi	
	Euro 24.191,11 (Euro ventiquattromilacentonovantuno e	
	centesimi undici);	
	- COMUNE DI ROCCAMONFINA , n. 362 (trecentosessantadue)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE , n. 362 (trecentosessantadue)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI SAN MARCELLINO , n. 1.250	
	(milleduecentocinquanta) azioni ordinarie, per una quota del	
	valore nominale di complessivi Euro 83.532,84 (Euro	
	ottantatremilacinquecentotrentadue e centesimi	
	ottantaquattro);	
	- COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA , n. 362	
	(trecentosessantadue) azioni ordinarie, per una quota del	
	valore nominale di complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI TORA E PICCILLI , n. 362 (trecentosessantadue)	

	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI VAIRANO PATENORA , n. 362 (trecentosessantadue)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici);	
	- COMUNE DI VILLA DI BRIANO , n. 362 (trecentosessantadue)	
	azioni ordinarie, per una quota del valore nominale di	
	complessivi Euro 24.191,11 (Euro	
	ventiquattromilacentonovantuno e centesimi undici).	
	La società sarà amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione. La rappresentanza legale della società di	
	fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.	
	A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per i	
	prossimi tre esercizi sono nominati, anche ai sensi	
	dell'art.35 dello Statuto di cui infra allegato "D",	
	all'unanimità i Signori:	
	- DI BIASIO PASQUALE , nato a Carinola (CE) il 18 maggio	
	1951, Presidente;	
	- PALMIERI CARMINE , nato a San Felice a Cancellò (CE) il 3	
	aprile 1952, Consigliere;	
	- CRISPINO PIETRO , nato a Marcianise (CE) il 20 giugno 1986,	

Consigliere;

- **IOVINELLA DOMENICO**, nato a Orta di Atella (CE) il 15

giugno 1962, Consigliere;

- **FERRARA VITALIANO**, nato a Sparanise (CE) il 25 marzo 1971,

Consigliere.

Tutti i nominati qui presenti dichiarano di accettare la

carica.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e

due supplenti. A comporre il Collegio Sindacale per i

prossimi tre esercizi, ai sensi dell'art. 2397 c.c., si

nominano i signori:

- **D'AGOSTINO DOMENICO**, nato a Carinaro (CE) il 21 novembre

1962, Presidente;

- **NAPOLITANO AGOSTINO**, nato a Canello ed Arnone (CE) il 26

febbraio 1963, Sindaco effettivo;

- **BENINCASA CARLO**, nato a Portico di Caserta (CE) il 2

febbraio 1965, Sindaco effettivo;

i quali qui presenti accettano l'incarico.

Quali Sindaci supplenti vengono nominati:

- **VANACORE MARIANO**, nato a Villa di Briano l'8 settembre

1964;

- **SORVILLO ELENA**, nata a Capua il 15 marzo 1983.

Ai componenti del Collegio Sindacale è altresì affidato il

controllo contabile;

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, in

conseguenza delle decisioni adottate, statuto composto da N.

36 (trentasei) articoli che, previa lettura da me Notaio

datane all'assemblea, viene allegato al presente verbale

sotto la **lettera "D"** per formarne parte integrante e

sostanziale;

C) - di approvare il "Regolamento per l'esercizio del

controllo analogo in forma congiunta art. 59 comma 5) del D.

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", che, omessane la lettura per

dispensa del comparente, viene allegato al presente verbale

sotto la **lettera "E"** per formarne parte integrante e

sostanziale;

D) - di approvare la "Relazione illustrativa della

sussistenza dei requisiti previsti per la forma di

affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis del

D.Lgs. 152/2006", che, omessane la lettura per dispensa del

comparente, viene allegato al presente verbale sotto la

lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di

Amministrazione di eseguire la seguente deliberazione

ponendo in essere tutti gli atti opportuni o necessari

affinchè la stessa abbia piena ed efficacia.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno

prendendo la parola, la seduta viene tolta alle ore tredici

e minuti cinquanta.

Del che è verbale.

Le spese del presente verbale sono a carico del Consorzio.

L'assegnazione dei beni del Consorzio alla "I.T.S. S.P.A.",
risultante dalla trasformazione è esente da imposizione
fiscale diretta e indiretta ai sensi del **comb. disp.** dei
commi 6 e 7 bis dell'art. 115 del T.U.E.L..

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema
elettronico da persona di mia fiducia, integrato a penna di
mio pugno e da me letto, al comparente, che dichiara di
approvarlo e confermarlo e con me Notaio lo sottoscrive,
tanto qui in calce che a margine degli altri fogli alle ore
quattordici e dieci.

Consta di fogli sette per facciate ventisei fin qui.

F.to L'ARCO GIANCARLO

F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

STATUTO SOCIETA' "I.T.L. S.p.A."

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1. Il Consorzio obbligatorio costituito tra comuni della Provincia di Caserta agli effetti dell'art. 35 della Legge 448/2001 intende trasformarsi in società di capitali in forma per azioni allo scopo di ottenere il riconoscimento da parte dell'Ente Idrico Campano (EIC) di soggetto gestore pubblico dell'ambito distrettuale di Caserta del servizio idrico integrato agli effetti della Legge Regionale n.15/2015.

2. È pertanto costituita, in attuazione delle disposizioni in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Caserta, in conformità alla normativa vigente e al presente statuto, una società per azioni partecipata esclusivamente da Enti Locali, denominata "I.T.L. S.P.A.".

3. La società si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.

Art. 2 - Sede.

1. La società ha sede in Caserta (CE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter

disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo

Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale

nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di

Caserta. L'Organo Amministrativo ha altresì facoltà di

istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio

succursali, filiali o uffici amministrativi) nell'ambito del

territorio della Provincia di Caserta.

Art. 3 - Durata

1. La Società ha durata fino al 2090 e tale durata potrà

essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione di tutti i servizi

e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel

territorio della Provincia di Caserta, in conformità alla

normativa vigente e al presente statuto, fra cui:

a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di

acqua per usi potabili e per usi diversi;

b) raccolta, trattamento, depurazione, riuso e scarico

delle acque reflue;

c) servizi di fognatura;

d) attività connesse ed accessorie al S.I.I.;

e) utilizzo delle risorse idriche secondo criteri

finalizzati al risparmio delle risorse stesse;

f) garanzie di informazione agli utenti relative ai

servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle

	tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla	
	quantità e qualità delle acque fornite e trattate;	
	g) verifiche svolte con un adeguato servizio di controllo	
	territoriale gestito direttamente dalla società o tramite	
	convenzione, che assicurino la fornitura di acqua di buona	
	qualità, non contaminata non solo dagli agenti inquinanti	
	tradizionali delle falde, ma anche dalla presenza di	
	sostanze dannose per la salute di carattere eccezionale o di	
	recente scoperta.	
	h) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e	
	pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di	
	supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale	
	delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza	
	tecnica, amministrativa e legale;	
	i) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti	
	pubblici e privati, a studi, iniziative, ricerche al fine di	
	promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei	
	settori di proprio interesse;	
	l) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari,	
	strumentali, accessori o complementari rispetto alle	
	attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a	
	rete, nessuno escluso;	
	m) svolgere attività nel campo delle analisi di	
	laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e	
	della garanzia della qualità;	

	2. La società potrà estendere la propria attività ad altri	
	servizi connessi o accessori alla gestione dei servizi anche	
	mediante Convenzione.	
	3. Per il conseguimento dei suoi scopi la società avrà in	
	dotazione dagli Enti Locali gli impianti e le reti di	
	distribuzione di acqua, convogliamento e depurazione acque	
	reflue che siano stati, siano o saranno realizzati nei	
	singoli Comuni.	
	4. La società agli effetti del decreto legislativo 152/2006	
	acquisisce la disponibilità di tutte le infrastrutture del	
	SII come trasferite dall'EIC in relazione alle competenze	
	previste per il soggetto gestore. Promuove, d'intesa con gli	
	Enti locali, iniziative di coordinamento e di raccordo per i	
	servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non	
	affidati alla società, al fine precipuo di garantire la	
	gestione integrata delle risorse sul territorio.	
	5. L'attività della società è orientata, nel rispetto della	
	vigente normativa sovranazionale, nazionale e regionale, al	
	conseguimento delle seguenti finalità:	
	a) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, nel	
	rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed	
	economicità, nonché dei principi di sussidiarietà,	
	adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con gli	
	enti locali, nonché nel rispetto degli esiti del referendum	
	del 2011;	

	b) ridurre i costi di gestione del servizio idrico integrato e creare positive economie di scala;	
	c) perseguire il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali;	
	d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi, riconoscendo che la disponibilità e l'uso dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.	
	e) perseguire l'obiettivo della razionalizzazione degli usi della risorsa idrica, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;	
	f) favorire la coerenza tra le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e distrettuale di settore, perseguendo, nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio degli enti locali soci e affidatari di servizi;	
	g) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori, attraverso un sistema	

	certo improntato a criteri di equità e di massima	
	trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione per	
	quanto di competenza delle tariffe;	
	h) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi	
	equi, non discriminatori e rispondenti alle esigenze delle	
	diverse categorie di utenti;	
	i) proporre una pianificazione degli investimenti, che	
	assicuri, anche nel medio e lungo termine, elevati livelli	
	qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema	
	locale;	
	l) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od	
	organizzati in forme di rappresentanza collettiva,	
	favorendone la partecipazione alla progettazione e alla	
	realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della	
	popolazione;	
	m) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di	
	rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;	
	n) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con gli	
	obbiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di	
	sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle	
	risorse espressi dalla Comunità locale.	
	6. I suddetti servizi ed attività formano oggetto	
	dell'attività della società nel loro ciclo completo, dalla	
	progettazione alla costruzione degli impianti, alla gestione	
	ed esercizio degli stessi nel rispetto di quanto previsto	

dal decreto legislativo 152/2006. Restano in capo agli Enti

locali soci e affidatari di servizi le competenze

autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o

regionali.

7. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in

favore degli Enti locali soci e/o gli utenti delle

prestazioni, di modo che oltre l'ottanta per cento del

proprio fatturato deve derivare dallo svolgimento di compiti

ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione

ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo

precedente è consentita solo a condizione che la stessa

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di

efficienza sul complesso dell'attività principale della

società.

Art. 5 - Competenze della società.

1. La società esercita tutte le funzioni attribuite dall'EIC

in qualità di soggetto gestore individuato dallo stesso EIC.

2. Competono, in particolare, alla società le funzioni di

seguito elencate:

a) proposta del piano degli investimenti al Consiglio di

Distretto;

b) determinazione e applicazione della tariffa relativa

agli altri servizi eventualmente affidati, ove ciò non sia

attribuito dalla legge alla competenza di un soggetto

diverso dall'Ente affidante;

	c) realizzazione del programma degli interventi;	
	d) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati	
	per l'esercizio dei servizi pubblici.	
	3. La società, previo rilascio da parte del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze della prescritta	
	autorizzazione, può riscuotere coattivamente mediante ruolo	
	la tariffa del Servizio Idrico Integrato.	
	Art. 6 - Capitale.	
	1. La società è a capitale interamente pubblico.	
	2. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.284.000,00 (Euro	
	unmilione duecentottantaquattromila e centesimi zero)	
	suddiviso in n. 19.214 (diciannovemiladuecentoquattordici)	
	azioni ordinarie del valore nominale di Euro 66,83 (Euro	
	sessantasei e centesimi ottantatré) ciascuna. Le azioni	
	della società sono nominative.	
	3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei	
	sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che	
	risulta dai libri sociali.	
	4. Ciascun socio deve sottoscrivere pacchetti azionari in	
	base al numero di abitanti complessivi risultati al	
	31.12.2021 in ragione del seguente criterio:	
	- n. 362 (trecentosessantadue) azioni per i soci con un	
	numero di abitanti compreso tra 0 e 8.000;	
	- n. 1.250 (milleduecentocinquanta) azioni per i soci con un	
	numero di abitanti compresi tra 8.001 e 15.000;	

- n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni per i soci con un numero di abitanti compresi tra 15.001 e 30.000;

- n. 5.000 (cinquemila) azioni per i soci con un numero di abitanti oltre i 30.001.

Art. 7 - Variazione del capitale sociale.

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto anche tenuto conto delle richieste di ingresso di nuovi soci enti locali che ne fanno richiesta.

2. In sede di aumento del capitale sociale - salva diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'elenco dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.

3. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 Cod. Civ.

4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno

effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere

versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro

richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le

modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari

nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura

legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi

delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Cod. Civ..

5. In caso di ritardato versamento delle quote azionarie è

sospeso il diritto di voto dei soci morosi.

6. In caso di subentro di nuovi soci gli stessi dovranno

sottoscrivere un pacchetto azionario sulla base delle

previsioni di cui all'art. 6 punto 4. Il rapporto di

conversione è pari al quoziente capitale sociale / numero

azioni complessive moltiplicato per il numero delle azioni

del pacchetto azionario sottoscritto **(Cs/Nc*Ns)**.

Art. 8 - Azioni.

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed

assoluta adesione alla società e al presente Statuto;

comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo

risultante dall'elenco dei soci.

3. Il numero delle azioni possedute determinano le modalità

di esercizio del diritto di voto in Assemblea (quorum

minimo). La società, ai sensi dell'art. 2346 comma 1 Cod.

Civ., non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può

emettere certificati provvisori, anche cumulativi,

sottoscritti dal Presidente del C.d.A..

4. La società, ai sensi dell'art. 2348 del Cod. Civ., potrà

emettere categorie speciali di azioni determinando con

successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse

circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni.

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di

opzione di cui all'art.2441 Cod. Civ. - di seguito nel

presente articolo semplicemente "azioni" sono trasferibili

solo ad Enti Locali soci che affidino alla società la

gestione dei servizi di cui sono titolari.

2. Il trasferimento delle "azioni" fra Enti Locali soci è

consentito solo fra quelli appartenenti alla stessa fascia

di popolazione individuata sulla base delle previsioni di

cui all'art. 6 punto 4.

3. Il trasferimento delle "azioni" sarà oggetto di

prelazione da esercitarsi nel modo seguente.

4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire, in tutto o in

parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne

previa comunicazione al C.d.A. con raccomandata a.r. o a

mezzo pec, specificando il numero delle stesse che intende

trasferire, l'Ente o gli Enti aventi diritto disposti

all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di

trasferimento.

5. Il C.d.A. provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci aventi diritto offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

6. Gli Enti Locali soci aventi diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec, indirizzata al C.d.A. la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

7. Il C.d.A. entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci aventi diritto, a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo pec, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci aventi diritto, le azioni saranno attribuiti agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

9. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti Locali soci e non può essere annotato nell'elenco dei soci.

Art. 10 - Obbligazioni.

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari

convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e segg. del Codice Civile.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dagli Enti Locali soci aventi diritto e il trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 11 - Organi della società.

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore Generale;

d) il Collegio Sindacale;

e) l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.);

f) l'Organismo interno di Valutazione (O.i.V.).

Art. 12 - Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale dell'Organo Amministrativo. Essa deve comunque essere comunque convocata nell'ambito territoriale degli Enti

Locali soci.

4. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art. 13 - Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. È inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e quando è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

3. L'Assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori tra un minimo di tre ed un massimo di cinque tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente del CdA;

- nomina il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea;

- delibera in ordine al compenso degli amministratori e del

	presidente dell'assemblea tenuto conto dei limiti stabiliti	
	pro tempore dal Ministero dell'Economia;	
	- nomina i componenti effettivi e supplenti e il	
	Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni	
	di cui all'art. 27;	
	- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;	
	- revoca gli amministratori e i componenti del Collegio	
	Sindacale;	
	- conferisce e revoca l'incarico alla società di	
	revisione in caso di certificazione volontaria o	
	obbligatoria del bilancio;	
	- fissa il compenso alla società di revisione;	
	- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di	
	responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i	
	liquidatori e la società di revisione e in ordine alla	
	rinuncia e transazioni su dette azioni;	
	- approva il bilancio e delibera sulla destinazione	
	degli utili;	
	- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;	
	- delibera ex art. 2446 comma 1 Cod. Civ. sulla adozione	
	degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca	
	di oltre un terzo in conseguenza di perdite;	
	- delibera sulle autorizzazioni agli Amministratori di	
	cui al successivo art. 23;	
	- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata	

dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea.

1. L'Assemblea è convocata su richiesta del Presidente del C.d.A., o da chi ne fa le veci, il quale né da comunicazione al Presidente dell'assemblea che è tenuto a predisporre tutto gli atti consequenziali alla convocazione per svolgimento dell'assemblea stessa con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare entro 3 gg.

2. Il Presidente dell'assemblea, o chi ne fa le veci, può scegliere per la convocazione delle Assemblee una delle

seguenti modalità:

a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto)giorni prima dell'Assemblea;

b) pubblicazione 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea dell'avviso su due quotidiani a diffusione nazionale.

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 16 - Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea.

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti

nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

2. I legali rappresentanti degli Enti Locali soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta rilasciata a favore di altro soggetto appartenente allo stesso ente, fatto salvo quanto previsto dall'art.2372 del Codice Civile.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 17 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea - funzionamento dell'assemblea.

1. Il Presidente dell'Assemblea può essere scelto tra i soci della stessa Assemblea ovvero al di fuori dello stesso organismo.

2. Il Presidente è assistito dal Direttore Generale con funzioni di Segretario fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge.

3. Il Vice Presidente dell'Assemblea sostituirà il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

4. L'Ufficio di Presidenza ha durata pari a quella fissata per il Consiglio di Amministrazione.

5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto

degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

6. Le votazioni nelle Assemblea sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

7. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente dell'assemblea o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.

8. L'Assemblea può adottare un regolamento contenente ulteriori disposizioni in merito al suo funzionamento.

Art. 18 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.

2. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 19 - Verbalizzazione degli atti.

1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

3. Le copie e gli estratti dei verbali devono esseri prodotti in giudizio o saranno dichiarati conformi dal Presidente dell'assemblea da chi ne fa le veci, o dal notaio.

4. Tutti i Verbali delle Assemblee debbono essere iscritti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione.

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.

2. Gli Amministratori che sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'assemblea che li nomina.

3. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:
- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre

2006, n. 296.;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

4. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati compreso i soci stessi.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al C.d.A. la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Consiglio del Collegio Sindacale.

6. Gli Amministratori sono revocabili con giuste motivazioni in qualunque tempo dell'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ..

7. Il Consiglio di amministrazione decade anche con le dimissioni del Presidente del C.d.A. ovvero per legittimo impedimento dello stesso.

Art. 21 - Sostituzione degli amministratori.

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno

o più nuovi Amministratori nominati dall' Assemblea entro il termine di 15 giorni.

2. Nelle more i componenti del C.d.A. rimasti incaricati assorbiranno le competenze dei consiglieri dimissionari o decaduti.

3. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare nel termine di cui al punto 1. l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Funzionamento del consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove purché nell'ambito del territorio degli enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato o della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, o a mezzo applicazioni

informatiche contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società. A tal fine il Presidente verificherà, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet, che tutti gli amministratori abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.

4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri in carica.

5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni; le deliberazioni debbono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare,

	dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel	
	numero dei presenti ai fini della votazione, essi sono	
	invece computati tra i presenti nella determinazione del	
	numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri	
	che escono dall'aula prima della votazione non si computano	
	nel numero necessario a rendere legale la riunione.	
	8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se	
	è presente la maggioranza dei componenti in carica.	
	9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità	
	sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.	
	10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione	
	vengono redatti dal Direttore Generale con funzioni di	
	segretario, in caso di assenza o impedimento, il segretario	
	è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono	
	sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in	
	un apposito registro. E' ammessa la possibilità per i	
	partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione	
	di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di	
	collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza	
	ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati, sia loro consentito di seguire la discussione	
	e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o	
	visionare documenti e sia garantita la contestualità	

dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Poteri del consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

a) la realizzazione dei programmi e degli indirizzi forniti dall'Assemblea;

b) nomina l'eventuale amministratore delegato per la durata di 3 anni rinnovabile per 1 sola volta tra professionalità esterne al Cda in possesso di comprovata esperienza nel settore di riferimento;

c) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

d) adeguamento formali dello Statuto a disposizioni

normative inderogabili.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un eventuale amministratore delegato (AD).

4. Il Consiglio può delegare all'A.D. la rappresentanza della Società nei limiti di legge i compensi ad esso spettanti.

Art. 24 - Autorizzazioni dell'assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

a) bilancio previsionale e programmatico, contenete anche la definizione dei piani finanziari e programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;

b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

c) assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;

d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e rami di azienda;

e) mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali;

f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste

dal precedente comma e convocata senza ritardo dal consiglio

di amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli enti

locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di

Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali

documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e

programmatico deve, in ogni caso essere trasmesso agli enti

locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.

4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche

sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni

specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il consiglio di amministrazione informa gli Enti Locali

soci, con periodicità almeno trimestrale, sui fatti

rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1 senza che sia

stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione, ovvero

l'esecuzione dell'atto di difformità dell'autorizzazione

concessa potranno configurare giusta causa per la revoca

degli amministratori.

7. Il consiglio di amministrazione, in apposita sezione

della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra

le operazioni compiute e i provvedimenti in attuazione di

quanto stabilito nel piano previsionale, motivando, in

particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi

rispetto alla spesa preventiva.

Art. 25 - Presidente del Consiglio di amministrazione.

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

5. Il Presidente nomina il Direttore Generale.

6. Il Presidente nomina i tre componenti dell'Organismo di Vigilanza ed i tre componenti dell'Organismo interno di Valutazione indicando, per ciascuno dei predetti Organismi indipendenti, quello che ricopre il ruolo di Presidente. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni, ed il relativo compenso sono determinati nell'atto di nomina.

Art. 26 - Compensi.

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ed al Presidente dell'Assemblea, spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di cui all'art.2 comma 20 della

Legge 7 agosto 2012 n.135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi fino a diversa determinazione dell'assemblea. Il compenso dei componenti dell'Organo Amministrativo, sono stabiliti dall'Assemblea con le modalità e nei limiti previsti delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 27 - Direttore Generale.

1. Il Presidente del C.d.A. nomina il Direttore Generale, di comprovate attitudini ed esperienze professionali maturate. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni prorogabili, ed il relativo trattamento retributivo sono determinati contestualmente all'atto di nomina.

2. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Art. 28 - Collegio sindacale.

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti, così come previsto dal c.c., ed è nominato dall'Assemblea.

2. In caso di cessazione della carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.

3. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Il compenso è stabilito applicando le tariffe di cui al D.M. 140/2012.

5. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

6. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis comma 3 del Codice Civile. Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 29 - Bilancio.

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge,

alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3 Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house (comma introdotto dall'art. 34, comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014).

Art. 30 - Destinazione degli utili.

1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. La quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 31 - Diritto di recesso.

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
- b) reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale socio.

2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile. Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art.2437 quater comma 4 Cod. Civ. si stabilisce che il valore di liquidazione sia pari al valore nominale delle azioni stesse aumentato proporzionalmente del valore di eventuali riserve di utili e decurtato di eventuali perdite iscritte nel patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato

dall'Assemblea.

3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione.

1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al momento in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art.33 - Controllo analogo congiunto in forma paritetica

1. In ogni caso il Consiglio d'Amministrazione rappresenta tutti i soci e tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti agli effetti dell'art. 5 comma 5 lett. a) del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm. redige sia il bilancio preventivo della società unitamente alle linee d'indirizzo sull'espletamento dell'attività sociale, che il bilancio consuntivo, esercita un assoluto potere d'indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività della società che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.

2. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a

norma di legge e di questo statuto sono riservate all'Assemblea.

3. In ogni caso i soci titolari di quote azionarie potranno esercitare sulla società un controllo analogo congiunto a quello che esercitano sui propri servizi mediante l'acquisizione di tutta la documentazione inerente alla gestione dei servizi a l'attuazione delle linee d'indirizzo fornite dall'Assemblea e dal CDA.

4. Le modalità di esercizio del controllo analogo in forma congiunta sono definite con apposito regolamento approvato in Assemblea ordinaria a tutela dei soci sottoscrittori di quote azionarie possedute e conferenti servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto.

5. È costituito il comitato del "controllo analogo in forma congiunta di tipo paritetico" formato da nr.4 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria scelti tra i soci detentori delle quote azionarie conferenti i servizi previsti nell'oggetto sociale del presente statuto, le cui modalità di esercizio sono **rimandate ad apposito regolamento** approvato in assemblea ordinaria.

6. I componenti del comitato durano in carica tre anni e sono individuati in modo rappresentativo di ogni fascia di quote di partecipazione al capitale sociale posseduto, con la necessità di garantire un componente per ogni fascia omogenea come di seguito individuate:

a) I^ fascia da n. 362 quote a n. 1249 quote;

b) II^ fascia da n. 1250 quote a n. 2499 quote;

c) III^ fascia da n. 2500 quote a n. 4999 quote;

d) IV^ fascia da n. 5000 quote in poi.

7. Ogni socio detentore di quote azionarie del presente statuto potrà esprimere la propria candidatura alla nomina a componente dell'organismo di controllo analogo in forma congiunta.

8. Il Presidente dell'Assemblea ordinaria forma quattro liste di candidature in base alle fasce omogenee di cui sopra e sottopone a quattro separate votazioni a cui partecipano esclusivamente i soci della fascia di appartenenza con voto singolo.

9. La nomina avverrà a maggioranza assoluta tra i componenti presenti nelle liste formate.

10. Le funzioni di Presidente del comitato di controllo analogo sono affidate al componente eletto più anziano con diritto di voto doppio rispetto ai singoli componenti.

Art. 34 - Controversie - Clausola arbitrale.

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che

giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale

è promosso dalla parte che ha interesse, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La

nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla

legge.

2. Il Collegio risiede a Caserta ed ha i più ampi poteri

regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione

del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione

del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli

arbitri rifiuta di firmarla. Il Collegio determina altresì i

criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile

agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere.

Art. 35 - Regime transitorio

1. Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea, il

Presidente del C.d.A., lo stesso C.d.A., restano in carica

fino all'approvazione del primo bilancio di trasformazione e

comunque entro un anno dalla data di approvazione del

presente Statuto.

2. Entro tale termine il Presidente dell'Assemblea, ovvero

il Vice Presidente in caso di legittimo impedimento del

primo, provvederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria

per la nomina dei nuovi organi amministrativi:

- Presidente dell'Assemblea ordinaria;

- Vice Presidente dell'Assemblea ordinaria;

- Presidente del C.d.A.;

- Consiglio di Amministrazione;

3. In caso di prolungato inadempimento della convocazione per la nomina dei nuovi organi amministrativi provvederà senza indugio il Presidente del Collegio Sindacale nel termine di 15 giorni.

4. Gli organismi indipendenti Organismo di Vigilanza (OdV) e Organismo interno di Valutazione (OiV), restano in carica fino all'approvazione del primo bilancio di trasformazione e comunque entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto

Art. 36 - Disposizione finale.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al c.c. ed alle vigenti norme di legge relativamente alle società per azioni.

F.to L'ARCO GIANCARLO

F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.